REGIONE PIEMONTE BU34 25/08/2022

Codice A1421A

D.D. 9 agosto 2022, n. 1490

Fondazione Opera Munifica Istruzione con sede nel Comune di Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1490/A1421A/2022

DEL 09/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Opera Munifica Istruzione con sede nel Comune di Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8/comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

a. l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Munifica Istruzione (nel seguito:

- IPAB), con sede nel Comune di Torino, già Regia Opera delle Mendicità Istruita e già Regia Opera della Munifica Istruzione, fu eretta in Ente Morale con Regie Patenti 5 marzo 1776 *omissis*
- b. l'IPAB, a norma dell'art. 1 dello statuto vigente, da ultimo modificato con DGR nr. 13-6483 del 16/02/2018 ha quale scopo istituzionale "... svolgere attività educative e di sostegno in favore dell'infanzia, della gioventù";
- c. il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/10/2019, ha presentato istanza di riordino con trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 19/12/2019 (prot.57593 del 20/12/2019) con contestuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della l.r. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.129.561,97 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- d. successivamente, a seguito della nota prot. 45475 del 22/12/2021 della competente Struttura regionale, con la quale sono state richieste informazioni, rettifiche ed integrazioni in merito alla documentazione agli atti, il Presidente e legale rappresentante dell'IPAB ha trasmesso, a parziale rettifica ed integrazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 18/07/2022, acquisita al prot. 28639 del 28/07/2022 con la quale, ribadito e confermato l'intendimento di riordino da IPAB in Fondazione, procedeva a riapprovare lo Statuto e l'Inventario dei beni mobili ed immobili della Fondazione in sostituzione di quanto approvato con la precedente e sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione nr 21 del 23/10/2019;
- e. nello specifico, con la deliberazione nr. 31 del 18/07/2022 acquisita al prot. 28639 del 28/07/2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì la denominazione abbreviata dell'Ente in Fondazione OMI;

L'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli n. 57593 del 20/12/2019 e nr. 28639 del 28/07/2022 risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonchè dai relativi provvedimenti attuativi.

La Ipab attualmente svolge la propria attività educativa e di sostegno in favore dell'infanzia e della gioventù come da relazione acquisita agli atti del Settore;

Vista la nota di questo Settore, prot. 45475 del 22/12/2021, con la quale il Comune di Torino è stato informato in merito all' istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB;

Preso atto che dal ricevimento della suddetta nota regionale, è pervenuta dal Comune di Torino la nota prot. n. 7443 del 24/02/2022 che non ha evidenziato obiezioni in merito;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nr. 31 del 18/07/2022;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti

dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 3615 del 31/07/2001:
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- a Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018:
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018:
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità e autorizzare l'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Opera Munifica Istruzione (denominazione abbreviata Fondazione OMI) con sede nel Comune di Torino, con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Si da atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO della Fondazione OMI

STORIA DELL'OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE: DALLE ORIGINI AD OGGI

Il valore attraverso i secoli, di una educazione che si esplica a partire dai bisogni delle persone.

L'OMI (Opera Munifica Istruzione) è una IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza), sorta a Torino attorno al 1740 con lo scopo di soccorrere ed istruire i mendicanti della città. Su iniziativa dell'abate Garessio e del fratel Felice Fontana, alla domenica sotto i portici di piazza San Carlo, si iniziano a radunare i poveri per il catechismo distribuendo infine ad ognuno una pagnottella di pane. Da qui il nome dell'Ente ai suoi inizi: Opera della Mendicità Istruita.

L'iniziativa si sviluppa rapidamente e nel 1789 l'Opera ottenne dal Re Vittorio Amedeo III il permesso aprire una "Scuola di Carità": nascono così le due prime classi elementari gratuite del Piemonte. Due anni più tardi apre la scuola femminile. Il nome, in linea con queste novità, si trasforma in Regia Opera della Mendicità Istruita. (ROMI). Alcuni ragazzi poveri i "Figli dell'Opera" sono vestiti e collocati presso botteghe artigiane ad apprendere un mestiere, mentre frequentano la scuola domenicale per imparare a leggere e scrivere. Contrariamente alla tendenza dell'epoca, volta a creare una rete di istituzioni "chiuse", con lo scopo di assistere, controllare ed eventualmente reprimere, l'Opera si propone come istituzione "aperta" che assicura al povero alcuni sussidi e strumenti per la propria crescita ed emancipazione sociale: un principio decisamente moderno per il contesto.

Nel 1803 l'Opera entra in possesso della sua sede attuale, il Convento delle monache agostiniane e la chiesa di Santa Pelagia.

Nel giro di pochi anni, emerse il problema della formazione degli insegnanti, funzione affidata fino ad allora a sacerdoti o religiose, sovente con un grado di istruzione lacunoso e senza una esperienza e formazione specifica. Il Re Carlo Felice si adopera perche le scuole siano affidate ai due istituti religiosi, provenienti dalla Francia, specializzati nel campo dell'istruzione elementare: le Suore di San Giuseppe (1824) ed i Fratelli delle Scuole Cristiane (1829). Il numero degli allievi e delle classi aumenta considerevolmente, fino a toccare negli anni successivi circa 2.500 fra ragazzi e ragazze. Nel 1848 si aprono le scuole tecniche serali per i ragazzi più grandi.

Personaggi eminenti della nobiltà e della cultura torinese si succedono nel tempo alla direzione dell'Opera: Gaetano San Martino D'Aglié, il teologo Sineo, Cesare Tapparelli D'Azeglio, Tancredi Falletti di Barolo, Carlo e Cesare Alfieri di Sostegno, Gustavo Benso di Cavour ed altri.

Con la legge Crispi, del 1890, l'Opera, come tutte opera pie private, venne assoggettata al controllo dell'amministrazione pubblica, diventando un' IPAB.

Avviando un processo di ripensamento della propria mission alla luce delle rinnovate esigenze della società in mutamento, a partire dagli anni ottanta del '900 l'Ente delibera la chiusura delle scuole elementari gratuite "Vittorio Amedeo III", nel 1986 la sezione di via delle Rosine e nel 1994 quella di Porta Palazzo. La scuola pubblica aveva ormai avviato il suo corso e l'azione dell'Opera in questo campo non aveva più ragione di essere.

Nel 1995, anche ispirandosi ad IPAB con finalità analoghe, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera riscrive lo Statuto, precisando i soggetti verso cui indirizzare il proprio intervento educativo: i Bambini e i Ragazzi per favorire il loro cammino di crescita; i Giovani per la valorizza-

zione delle loro risorse anche nell'ottica di un inserimento nel mondo del lavoro e gli Adulti per promuovere occasioni di formazione che li aiutino a svolgere funzioni educative.

Le risorse per svolgere le attività istituzionali provengono, essenzialmente, dal patrimonio immobiliare dell'Ente di cui, a partire dagli anni '90, è in corso il recupero e la valorizzazione che hanno permesso anche di rendere accessibile al pubblico beni architettonici di grande valore storico, artistico e culturale come la Chiesa di Santa Pelagia con l'annesso coro delle Monache agostiniane. A partire dagli anni 2000 l'attività istituzionale dell'Opera si dispiega secondo due direttrici: l'ambito musicale/culturale e quello educativo/formativo con programmi annuali di iniziative, corsi, concerti, seminari.

Nel 2006 questo percorso culmina nell'apertura del Nido della Musica e, successivamente, nell'elaborazione del programma "MENOUNOPIUSEI, — rete di pensieri e azioni comuni per adulti che crescono insieme ai bambini " che diventa lo strumento programmatico ed il contenitore di tutte le iniziative dell'Ente ispirato alle morderne concezioni di crescita del bambino, in campo educativo, musicale, formativo sulla scorta della Early Childhood Education and Care - ECEC, (Commissione Europea 2011).

È la riproposizione attualizzata, a quasi trecento anni dalla fondazione, del compito originale dell'Ente: fare educazione a partire dai bisogni delle persone.

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine - Denominazione

La Fondazione "Fondazione Opera Munifica Istruzione", denominazione abbreviata in: "FON-DAZIONE OMI" trae le sue origini dalla trasformazione della Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza "OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE" - già "Regia Opera della Mendicità Istruita", riconosciuta con Regie Patenti 5 marzo 1776 e 22 dicembre 1789.

La Fondazione OMI – d'ora in avanti denominata "la Fondazione" - ha sede nel Comune di Torino.

Art. 2

Scopo e sua attuazione

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Scopo primario della Fondazione è perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di educazione ed istruzione, partendo dall'attenzione per le persone e svolgendo attività in favore dell'infanzia e dei giovani, così come degli adulti che ne accompagnano la crescita, sostenendo anche le funzioni genitoriali.

A tal fine la Fondazione può:

- gestire strutture e servizi educativi,
- promuovere la formazione e la ricerca in campo educativo;
- favorire l'apprendimento e la diffusione della musica;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

La Fondazione, proprietaria di un patrimonio immobiliare di valenza storica, artistica e architettonica:

- lo tutela e valorizza,
- ne favorisce la fruizione con particolare riferimento alla Chiesa di Santa Pelagia e all'annesso coro delle Monache agostiniane,
- lo amministra per ricavame risorse per attuare le proprie finalità istituzionali.

Nell'attuare il proprio scopo, la Fondazione inoltre può:

a. realizzare interventi e servizi per incoraggiare e sostenere la genitorialità,

- b. realizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale docente di ogni ordine e grado e di chi opera in ambito educativo, musicale, formativo, psicosociale, sanitario, giuridico,
- c. realizzare corsi di aggiornamento e formativi nel campo della formazione continua anche in ambito sanitario,
- d. realizzare corsi di musica anche propedeutici all'ammissione a scuole di grado universitario,
- e. soddisfare esigenze di alloggiamento temporaneo collegate alle proprie attività istituzionali,
- f. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività,
- g. erogare borse di studio,

Nel perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolgerà ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali agendo singolarmente e/o insieme con altri soggetti, pubblici e/o privati.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- 1. Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'unità immobiliare in cui hanno sede gli uffici della Fondazione, a Torino, al primo piano di via San Massimo 21, descritta a catasto fabbricati al F. 1281, n. 90, sub 68;
 - dalla unità immobiliare in cui vengono svolte attività istituzionali, sempre al primo piano di via San Massimo 21, descritta a catasto fabbricati al F. 1281, n. 86, sub 6 e al F. 1281, n. 90, sub 70;
 - dalla unità immobiliare costituente l'archivio della Fondazione, sempre al primo piano di via San Massimo 21, descritta a catasto fabbricati al F. 1281, n. 90, sub 69;
 - dalla unità immobiliare in cui vengono svolte attività istituzionali al terzo piano di via delle Rosine 14, con accesso da via Giolitti 35, descritta a catasto fabbricati al F. 1281, n. 90, sub 50;
 - dalla Chiesa di Santa Pelagia, in via San Massimo tra il civico n. 17 ed il civico n. 21, descritta a catasto fabbricati al F. 1281, n. C, sub 3, la Chiesa è tuttora consacrata ed utilizzata per la celebrazione della Santa Messa; nel coro e nell'aula vengono svolte attività istituzionali ed eventi compatibili con la destinazione dell'edificio;
- 2. dal patrimonio disponibile costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari e da beni mobili della preesistente Ipab come risultante dall'inventario allegato all'istanza di trasformazione della stessa Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dei beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché di elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o

da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui all'articolo 2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per il proprio funzionamento e per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti delle proprie strutture educative;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- eventuali contributi da Enti pubblici e/o privati;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, anche mediante raccolte di fondi, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1. Il Consiglio di Amministrazione
- 2. Il Presidente
- 3. Il Vice Presidente;
- 4. Il Revisore dei Conti, qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina;
- 5. Organo di controllo ove la legge lo richieda e/o il Consiglio lo ritenga opportuno.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti, compreso il Presidente, nominati come segue:

- due dal Consiglio di Amministrazione uscente della Fondazione (per il primo Consiglio, dall'ultimo Consiglio di Amministrazione dell'IPAB da cui origina la Fondazione);
- uno dal Presidente del Consiglio Direttivo del Associazione Volontariato Torino (VolTo) ETS, con sede in Torino;
- uno dal Presidente del Consiglio Direttivo della Consulta per le persone in difficoltà (Cpd) OdV ETS, con sede in Torino;
- uno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piazza dei Mestieri "Marco Andreoni", con sede in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno rispondere a criteri di onorabilità e di provata professionalità ed avere competenze nell'area amministrativa - gestionale - manageriale e/o nell'area della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e/o nell'area delle attività istituzionali attinenti la sfera educativa, sociale, formativa e musicale.

Verranno privilegiate competenze multidisciplinari accompagnate da buona conoscenza della realtà e delle istanze del territorio in cui la Fondazione opera.

Si terrà conto del principio di pari opportunità favorendo la composizione di Consigli con almeno due componenti per genere, ove possibile.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario Direttore della Fondazione, da effettuarsi entro venti giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Ove si registri il venir meno di un Consigliere, il soggetto che lo aveva nominato ne designerà il sostituto che resterà in carica per il restante periodo del quadriennio.

Ove la nomina fosse di competenza del precedente Consiglio di Amministrazione, vi provvederà il nuovo Consiglio. Il Consiglio reintegrato provvederà alla elezione del Presidente o del Vice Presidente, ove necessario.

La carica di consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato, adeguatamente giustificate e da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno con cadenza bimestrale e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, o mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consigliere più anziano presiede le riunioni del Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione e di amministrazione della Fondazione ed è dotato di tutti i poter di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra l'altro:

- 1. elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente,
- 2. definisce le linee di indirizzo, gli obiettivi, piani e i programmi ed approva gli atti con i quali vengono concretizzati,
- 3. definisce la pianta organica dell'ente e assume ogni decisione <u>relativa</u> all'assunzione del suo personale, di collaboratori e di consulenti,
- 4. stabilisce il programma delle attività e determina l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti,
- 5. approva il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente,
- 6. delibera i regolamenti,
- 7. delibera l'individuazione di ulteriori beni immobili di proprietà direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali da inserire nel Fondo di dotazione indisponibile (con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti),
- 8. delibera la cessione di proprietà o la costituzione o la cessione di altro diritto reale dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente (con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre componenti),

- 9. delibera la cessione di proprietà o la costituzione o la cessione di altro diritto reale dei beni mobili e/o immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente,
- 10. delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili,
- 11. delibera le modifiche dello statuto (con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti),
- 12. delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione (con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti),
- 13. delibera la nomina del Segretario Direttore di cui al successivo art. 12,
- 14. delibera la nomina dell'Organo di Controllo di cui al successivo art. 13,
- 15. delibera la nomina del Revisore dei Conti di cui al successivo art. 14,
- 16. delibera la indicazione del/dei liquidatore/i in caso di scioglimento della Fondazione,
- 17. può inoltre nominare un Comitato Scientifico della Fondazione, determinandone anche compiti e modalità di funzionamento, a condizione che i componenti vi partecipino a titolo gratuito.

Il Consiglio può delegare, ad uno o più consiglieri la conduzione di affari specifici.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a schede segrete; hanno sempre luogo a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il/i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti di cui ai successivi art. 13 e 14.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione potrà autorizzare lo svolgimento delle proprie adunanze anche in audio/video conferenza.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario Direttore, apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Direttore e da tutti gli intervenuti.

Quando qualcuno si rifiuti di firmare dovrà farsi cenno a verbale del motivo del rifiuto.

Il verbale originale sarà munito del timbro dell'ente e custodito presso la sede della Fondazione.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima adunanza.

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione con persone, enti o istituzioni
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario Direttore, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Art. 12

Il Segretario Direttore

Il Segretario Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il ruolo di Segretario Direttore è previsto nella pianta organica della Fondazione ed è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente della Fondazione.

Il Segretario Direttore collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari

Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e gestionale della Fondazione e adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Può valersi per l'assolvimento delle sue mansioni di altre persone da lui incaricate, se esterne alla Fondazione, con il consenso del Consiglio o del Presidente.

Egli custodisce la cassa, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili.

Provvede all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, mansioni per le quali può valersi, con il consenso del Consiglio, di consulenti esterni.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Art. 13

Organo di controllo

La Fondazione ove la legge lo richieda e/o il Consiglio lo ritenga opportuno si dota di un Organo di Controllo monocratico o composto da un massimo di tre componenti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, può chiedere agli amministratori notizie sull'attività della Fondazione e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

All'Organo di Controllo possono essere affidate anche le funzioni del Revisore dei Conti (che, nel qual caso non verrebbe nominato) di cui al successivo articolo 14. In tal caso l'Organo di Controllo dovrà essere formato da almeno un componente scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro con le limitazioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Ai componenti dell'Organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione con limite massimo pari alla vigente tariffa professionale.

Art. 14

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina, viene scelto tra coloro che risultano iscritti nell'apposito registro/albo e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato senza interruzione.

Il Revisore di Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. La nomina di tale organo non è obbligatoria, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti di legge

Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione con limite massimo pari alla vigente tariffa professionale.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 15

Libri della Fondazione

I libri sociali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione,
- il libro dei verbali dell'Organo di controllo ove costituito,

oltre ad ogni altro libro necessario a termine di legge.

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per Legge fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

Gli utili e/o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'ente, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

CAPO IV

Scioglimento e rinvio - Norma transitoria

Art. 17

Estinzione/scioglimento della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 C.C., o di suo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvederà ad indicare uno o più Liquidatori muniti di adeguata specifica professionalità nel settore, determinandone i poteri, con delibera da assumersi con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti il Consiglio stesso.

Il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro avente scopi analoghi e prioritariamente avente sede ed operante nel Comune di Torino, con vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio-educativo e/o socio-assistenziale.

Capo V

Disposizione Finale

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Torino, 18 LUG 2022

Presidente: Ivano Bonanno

Consiglieri: Maria Cristina Bonansea

Barbara Bucchioni

Segretario: Alessandro Terlizzi

